



Funzione I Servizi Istituzionali

SR/

Decreto n. 10818 del 30.09.1999

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- VISTA la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- VISTE le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 90 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale – indirizzo in Chirurgia Generale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE Indirizzo in CHIRURGIA GENERALE

Art. 91

E' istituita presso l'Università di Verona la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo di Chirurgia Generale, ai sensi del D.M. 11.05.95 n. 88.

La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 92

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia.



Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale).

Art. 93

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia.

Art.94

La scuola rilascia il titolo di specialista in Chirurgia Generale.

Art. 95

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento/Istituto e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D. Lgs.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art.96

Il Corso ha la durata di 6 anni.

Art.97

Il numero massimo degli specializzandi è di 11 per ogni singolo anno di corso per un totale di 66 specializzandi.

Art. 98

La scuola comprende sei aree di addestramento professionale e relativi settori scientificodisciplinari così come indicato nella Tabella A.

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

AREA A. Propedeutica

Obiettivo: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori: F06A Anatomia patologica; F08A Chirurgia generale; F04B Patologia clinica.

Area B. Semeiotica clinica e strumentale



Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori: F18X Diagnostica per immagini radioterapia; F08A Chirurgia generale.

Area C. Chirurgia generale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento – chirurgico o meno – più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori: F21X Anestesiologia; F08a Chirurgia generale.

Area D. Anatomia chirurgica e tecnica operatoria

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomochirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori: F08A Chirurgia generale.

Area E: Chirurgia interdisciplinare

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

- a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività devono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologia e ginecologica;
- b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori: F08A Chirurgia generale; F08D Chirurgia toracica; F08E Chirurgia vascolare; F09X Chirurgia cardiaca; F12B Neurochirurgia; F13C Chirurgia maxillo-facciale; F16A Malattie apparato locomotore.

Area F: Organizzativa e gestionale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori: F08A Chirurgia generale; F22A igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.



Art. 99

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come indicato nella Tabella B.

TABELLA B

Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

1. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE

- a. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
- b. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
- c. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;
- d. almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;
- e. aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) o in elezione (minimo 600);
- f. aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, ad almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

(Prof. I